



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

14

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15 febbraio 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 2 febbraio 2023, composta da:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Avv. Achille Reali | Presidente |
| Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani | Componente |
| Avv. Flaminia Longobardi | Componente |

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 26/1/2023, pervenuto in pari data 26/1/2023, prot. n. 488, della Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop.va Sportiva Dilettantistica, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. Bernardo Borri, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nella riunione in data 18/1/2023, Comunicato U19/13/GST, notificato in data 19/1/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 19, fase interregionale, girone 1, Rugby Parma FC 1931 v Cavalieri Union Rugby Prato Sesto SSDARL, disputata in data 15/1/2023, ha sanzionato i Sigg.ri Federico De Rosa e Gabriele Di Giulio, rispettivamente allenatore e assistente allenatore della stessa società reclamante, con l'interdizione di quarantacinque giorni (dal 19/1/2023 al 4/3/2023 compresi), di cui trenta giorni per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. b), (proteste reiterate), del Regolamento di Giustizia, inasprita di quindici giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso del Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop.va Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che nella circostanza riferita dall'arbitro nel proprio referto non vi fosse stata alcuna identificazione dei soggetti sanzionati e, pertanto, mancando la specifica individuazione da parte del direttore di gara dei soggetti responsabili della condotta ascritta nel provvedimento impugnato, la sanzione a loro inflitta fosse illegittima, poiché contraria al principio di personalità della responsabilità e dunque applicata in violazione degli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 27 della Costituzione.

**FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La società reclamante, quindi, concludeva chiedendo, previa la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, di dichiarare illegittima la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e, per l'effetto, l'annullamento della sanzione irrogata.

Il Presidente di questa Corte, visto il reclamo, con ordinanza emessa in data 30/01/2023, comunicata in pari data, respingeva l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e fissava la Camera di Consiglio per il giorno 2/02/2023, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla camera di consiglio del 2/02/2023 comparivano il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, e per la società reclamante l'Avv. Filippo Vender, all'uopo delegato dal Presidente del sodalizio, sig. Bernardo Borri.

Il Procuratore Federale condivideva le doglianze formulate nel reclamo e chiedeva l'annullamento della sanzione; l'Avv. Vender illustrava il reclamo e, dopo aver precisato su specifica richiesta della Corte che entrambi gli interdetti erano tesserati con la Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop.va Sportiva Dilettantistica, concludeva per l'accoglimento dello stesso.

La Corte, all'esito della camera di consiglio, riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di ascoltare sui fatti oggetto di reclamo l'arbitro della gara, Sig.ra Chiara Vanini, la quale forniva i chiarimenti richiesti, come meglio sarà precisato nella parte motiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 40, comma 3, dello stesso Regolamento, acquisiva dagli uffici federali riscontri sull'effettivo tesseramento dei soggetti interdetti con la società reclamante.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalle reiterate proteste che sarebbero state mosse al direttore di gara dai Sigg.ri Federico De Rosa e Gabriele Di Giulio, rispettivamente allenatore e assistente allenatore della società reclamante, in occasione della gara oggetto di reclamo.

Preliminarmente, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto affermato nell'atto di impugnazione e ribadito nel corso della camera di consiglio, dai riscontri effettuati presso gli



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

uffici federali il signor Gabriele Di Giulio non è risultato essere tesserato con la Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop.va Sportiva Dilettantistica, la quale, pertanto, risulta priva della legittimazione ad agire in nome e per conto dello stesso Sig. Di Giulio e, di conseguenza, non era legittimata a presentare reclamo e rappresentarlo in giudizio senza un'apposita formale delega dello stesso.

In ragione di ciò, il reclamo presentato dalla Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop.va Sportiva Dilettantistica è da considerarsi inammissibile per il signor Gabriele Di Giulio.

Per quanto riguarda il Sig. Federico Di Rosa, invece, quest'ultimo è risultato tesserato con il sodalizio ricorrente e, quindi, poiché il reclamo relativo all'interdizione irrogata allo stesso è da considerarsi ammissibile, questa Corte procede all'esame del merito dell'impugnazione *de qua*. Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo la sig.ra Chiara Vanini, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *"Si segnala che durante tutto il corso della partita, in particolar modo nel secondo tempo, lo staff tecnico della panchina della Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop. SD ha contestato verbalmente ogni mia decisione presa creando un clima di nervosismo che ha conseguentemente inciso sull'andamento del gioco e sullo stato d'animo delle squadre"*.

Appare evidente che da quanto descritto dalla Sig.ra Vanini non risultano specificamente individuati coloro che avrebbero protestato nei suoi confronti nel corso della gara.

Questa Corte, quindi, ha ritenuto di sentire la Sig.ra Vanini, la quale ha chiarito che nel proprio referto aveva indicato genericamente lo "staff tecnico" della Rugby Parma FC 1931 in quanto non era stata effettivamente in grado di individuare e identificare con maggiore precisione gli autori delle proteste avvenute durante la gara e che potevano essere stati, non solo l'allenatore e il suo assistente, ma anche il fisioterapista e il preparatore atletico della Rugby Parma, tutti in piedi e posti nei pressi del rettangolo di gioco, mentre era sicura che nell'occasione non potevano essere stati i giocatori presenti in panchina, i quali erano rimasti seduti.

Ciò posto, il Collegio osserva che sia dall'analisi del referto arbitrale, che dai successivi chiarimenti forniti dalla Sig.ra Chiara Vanini, non è evidentemente possibile stabilire chi siano



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

stati gli autori materiali delle proteste nei riguardi dell'arbitro, che sono riferite, invece, genericamente allo "staff tecnico" della società reclamante.

Al riguardo, la Corte rileva che l'identificazione degli autori della condotta illecita è elemento sostanziale ed imprescindibile al fine dell'irrogazione di una sanzione alla luce della disciplina federale vigente.

Alla luce di ciò, le ragioni di cui a reclamo risultano meritevoli di accoglimento con conseguente annullamento dell'interdizione inflitta all'allenatore Sig. Federico De Rosa.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 15, 40, 28/1, lett. b) (proteste), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo della Rugby Parma F.C. 1931 Soc. Coop.va Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante p.t., per il Sig. Federico De Rosa e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lazio impugnato;
- dichiara inammissibile il reclamo della Rugby Parma F.C. 1931 Soc. Coop.va Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante p.t., per il Sig. Gabriele Di Giulio;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 2 – 15 febbraio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro